

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

Spett.le Comune di Pisa
Via degli Uffizi, 1
56100 Pisa

per pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

p.c. Consiglio Comune di Pisa

per email: consigliocomunalepisa@comune.pisa.it

OGGETTO: diffida per la rimozione di clausole discriminatorie previste dal bando pubblico di concorso per l'assegnazione degli alloggi di Erp adottato dal Comune di Pisa.

Con la presente la dott.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante dell'Altro diritto ONLUS, iscritta dal 20.01.2015 al n. 365 del "Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6 del D. lgs. 251/03 gestito dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), contesta la legittimità del bando in oggetto perché discriminatorio per i motivi che seguono.

a. Requisito residenza minima di 5 anni nell'ambito territoriale regionale.

Il bando prevede tra il requisito di accesso, quello della "residenza anagrafica o sede attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune di Pisa al momento della pubblicazione del bando e al momento della verifica dei requisiti in sede di assegnazione e nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni anche non continuativi dalla data di pubblicazione del bando" (art. 1, lett. b)).

Tale requisito costituisce un'**ipotesi di discriminazione** nell'accesso al diritto all'abitazione, nella parte in cui prevede un numero minimo di anni di residenza nel territorio regionale (5 anni), ponendosi **in contrasto con le norme nazionali e sovranazionali in materia di parità di trattamento**.

Come più volte ribadito dai nostri giudici costituzionali, il servizio abitativo pubblico – quale prestazione essenziale – risponde ad esigenze di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Costituzione, rispetto al quale il requisito della residenza si porrebbe come "elemento di distinzione arbitrario, non correlato alla situazione di bisogno, riferibili alla persona in quanto tale" (Sent. n. 222/2013 Cort. Cost.). Tale interpretazione conferma una posizione oramai consolidata dei nostri giudici delle leggi che sul tema dell'edilizia pubblica hanno da tempo rilevato che le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di "garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi" (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" (sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992).

Sullo specifico requisito della residenza 'storica' per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica si ricorda che con la Sentenza n. 168/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma regionale che richiedeva otto anni di residenza nella Regione, e



la Sentenza n. 166 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità di una norma statale che richiedeva cinque anni di residenza nella regione per fruire di un contributo alla locazione.

La configurazione della residenza (o dell'occupazione) come condizione dirimente per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone, difatti, in evidente contrasto con la vocazione sociale propria dell'esigenza dell'abitazione.

Da ultimo si segnala la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020 che, riprendendo integralmente gli argomenti sopra richiamati, ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica “nella parte in cui fissa il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale in regione come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché **produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso**, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica”.

Si rileva infine, come anticipato in premessa, che il requisito introdotto dall'amministrazione comunale pisana **si pone in contrasto anche con le norme di diritto europeo in materia di antidiscriminazione**. A tal proposito si ricorda che le disposizioni concernenti il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità nella materia della sicurezza sociale (come è anche il diritto all'alloggio) **sono di immediata e diretta applicabilità nell'ordinamento** degli Stati membri e hanno il rango di norme di diritto derivato del diritto dell'Unione Europea, fonte dunque di obblighi e diritti e **impongono, la disapplicazione delle norme interne eventualmente confliggenti o incompatibili anche in riferimento alla Pubblica Amministrazione**.

Sul tema specifico della residenza, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito da tempo che **il requisito della residenza ai fini dell'accesso a un beneficio può integrare una forma illecita di discriminazione** (si vedano, *ex multis*, *Meints*, 27.11.1997; *Meussen*, 8.06.1999; *Commissione c. Lussemburgo*, 20.06.2002).

Da quanto rilevato, ne consegue che l'amministrazione diffidata è tenuta – in applicazione anche delle norme di diritto UE vincolanti per la p.a. – a eliminare il requisito che viola il principio di parità di trattamento, quale quello della residenza minima di 5 anni sul territorio regionale.

b. Certificazione sul requisito di impossidenza di beni immobiliari nel paese di origine.

Il band prevede, inoltre, che “i cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 3, commi 2,3 e 4 del D.P.R. 445/00 (...) dovranno presentare idonea certificazione di impossidenza nel paese di origine con valore IVIE, o certificazione che attesti l'indisponibilità del bene, riferita alla data di pubblicazione del Bando, e a quella dell'assegnazione, certificazione non solo riferita al soggetto che sottoscrive la domanda medesima ma anche a tutti i componenti del nucleo che abbiano compiuto diciotto anni alla data di pubblicazione del bando, con adeguata traduzione. Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine tale certificazione i cittadini extracomunitari che hanno un permesso per ‘asilo politico’ e/o ‘protezione sussidiaria’” (art. 2).

Anche tale previsione rappresenta **un'ipotesi di discriminazione diretta e/o indiretta** fondata sulla nazionalità, vietata sia dal diritto dell'Unione Europea che dal diritto interno (l'art. 2, comma 5 del T.U. prevede infatti che “allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino ... nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”).

La richiesta di certificazione prevista nel bando **pone un ingiustificato aggravio procedurale a danno del cittadino straniero**, ponendolo, rispetto a soggetti di diversa nazionalità, in una condizione di

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

svantaggio in alcun modo fondato né giustificabile sulla base dei principi eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

Tale richiesta dell'amministrazione non può ritenersi in alcun modo legittima, neanche in forza di quanto previsto dall'art. 3 del DPR 445/2000, che la stessa richiama nel bando, in quanto norma di carattere generale **superata dalla natura speciale di quella di cui al DPCM 159/2013**.

Il DPR 445/00 è inoltre norma di rango secondario che si pone in evidente **contrasto** con disposizioni di fonte statale, quale l'art. 2 del t.u. immigrazione d. lgs. 286/98, ed è conseguentemente non applicabile.

Si ricorda che l'art. 2 del testo unico immigrazione prevede che "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge"; pertanto si sancisce un **principio generale di parità di trattamento** tra cittadino italiano e straniero nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, **che non può essere di certo disatteso da una norma di rango secondario come il DPR 445**.

Del resto, come detto, il DPR 445/00 si pone parimenti in contrasto con il DPCM 159/2013 (*regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*) che all'art. 11 co. 2 prevede che le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati "e già presenti nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria" sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate all'INPS. Il sistema di controllo, così come predisposto, si basa su meccanismi fondati su controlli che si basano sui dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Infatti, l'art. 11 co. 6 dello stesso DPCM rinvia, ai fini dei poteri di controllo, all'art. 71 del D.P.R. 445/00 secondo cui «I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi».

Ne consegue che la pubblica amministrazione non solo è impossibilitata *de facto* a svolgere i necessari controlli sul possesso di beni all'estero con riguardo ai cittadini di Paesi terzi, ma allo stesso modo è impossibilitata a effettuare tale verifica rispetto ai cittadini di Paesi UE e ai cittadini italiani.

Pare evidente, dunque, che qualora l'amministrazione intenda richiedere la certificazione di tale qualità negativa (impossidenza di beni immobiliari all'estero) lo dovrà fare in maniera indifferenziata per cittadini di Paesi terzi, UE e italiani. Dunque, in alcun modo è ravvisabile un elemento di ragionevolezza della distinzione tra cittadini italiani o stranieri, non potendo rispetto a nessuno di questi supplire una carenza alla carenza informativa in merito ad eventuali titolarità di immobili all'estero, in ipotesi non dichiarati dal singolo interessato.

Del resto, se si assumesse come corretta questa prassi amministrativa, al fine di non incorrere in un trattamento discriminatorio si giungerebbe all'assurdo logico per cui tale certificazione dovrebbe essere richiesta a tutti gli utenti (indipendentemente dalla cittadinanza, quindi anche ai cittadini italiani) e con riferimento a tutti gli Stati riconosciuti dal Governo italiano (non solo con riguardo al paese di origine).

Questa richiesta si fonda, infatti, sull'irragionevole presunzione di possidenza di beni esclusivamente nel Paese di origine del cittadino straniero, presunzione priva di fondamento normativo.

In linea con le richiamate argomentazioni si pone del resto la recente ordinanza emessa dal **Tribunale di Milano del 20.3.2020** ha ritenuto che un trattamento differenziato per italiani e stranieri non abbia alcuna giustificazione posto che, anche nei confronti dell'italiano, il Comune non dispone di alcuno strumento per accertare l'esistenza o meno di una proprietà all'estero, se non quello di attivarsi con l'altro Paese per un adeguato scambio di informazioni fiscali. Lo stesso deve quindi accadere per lo straniero non essendo

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo
delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del
Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche
private

ammissibile, nel nostro ordinamento, un trattamento differenziato di italiani e stranieri nei rapporti con la pubblica amministrazione, specie in assenza di una specifica norma di legge e di una ragionevole giustificazione.

Il Tribunale ha quindi dichiarato discriminatoria la clausola del bando per l'accesso agli alloggi, secondo la quale "Per i cittadini stranieri, non sono ammesse autocertificazioni ma solo documenti che...dichiarino l'assenza di proprietà per ognuno dei componenti del nucleo familiare richiedente, attraverso l'esibizione di documenti ufficiali legalizzati e certificati dalle competenti autorità italiane. (..)"; conseguentemente ha ordinato al Comune di modificare il bando in modo tale da consentire ai cittadini stranieri "di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale, cioè senza la richiesta della documentazione supplementare..."

Tanto rappresentato, si invita la diffidata in indirizzo a cessare il proprio comportamento discriminatorio e a eliminare i requisiti discriminatori sopra descritti. Si avverte sin d'ora che, in difetto, saremo costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

Firenze, 23 luglio 2020

Per l'Altro diritto ONLUS

dott.ssa Sofia Ciuffoletti

L'ALTRO DIRITTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SU
CARCERE DEVIANZA E MARGINALITÀ
Via delle Pandette 35 - 50127 FIRENZE
Fax: 055 2759925
Codice Fiscale: 94093950486